Regione Puglia

Comunità Europea

Comune di Isole Tremiti

(Provincia di Foggia)

Piazza Castello, 4 Tel 0882 463063 – Fax 0882 463003

COPIA

Il Commissario Straordinario
Dott. Sergio Mazzia
con i poteri del Consiglio Comunale
Art. 42 del T.U.O.E.L.

SEDUTA DEL 25-03-2017	***REGISTRO N. 9***

Oggetto: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SUL CONTRIBUTO DI SBARCO

Il 25-03-2017 in Isole Tremiti e nel Palazzo Comunale, alle ore 13:00

Assistito dal Segretario Generale Avv. Antonio Coccia che esercita le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO che:

- con delibera di C.C. n. 9 del 08/06/2012, esecutiva, veniva approvato il regolamento comunale dell'imposta di sbarco;
- con delibera di C.C. n. 45 del 30.11.2013, esecutiva ai sensi di legge, si provvedeva ad apportare modifiche al suddetto regolamento comunale dell'imposta di sbarco, adeguandolo all'art. 2 comma 19 del D.L. n. 126 del 31.10.2013;

PRESO ATTO che il D.L. n. 126 del 31.10.2013 non è stato convertito in legge e, quindi, è decaduto, giusta comunicazione del Ministero della Giustizia del 31.12.2013 pubblicato nella G.U. n. 305 del 31.12.2013;

VISTA la Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.05.2014, esecutiva, con la quale si è proceduto alla modifica della citata delibera di C.C. n. 45/2013, eliminando la parte relativa ai riferimenti al D.L.n. 126/2013 e l'integrazione all'art. 4 dopo il comma 3 prevista dal punto 2 del dispositivo "Il Comune con delibera di Consiglio Comunale può aumentare la misura dell'imposta fino ad un massimo di euro 5,00 in relazione a determinati periodi di tempo e stabilendo la misura dell'imposta di sbarco pari ad € 1,50 per ogni persona trasportata;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di C.C. n. 23 del 26.09.2014, esecutiva, con la quale si provvedeva a quantificare per l'anno 2014 l'imposta di sbarco nella misura di € 1,50 per ogni persona trasportata, confermando quanto stabilito con il citato atto consiliare n. 3/2014;
- la Deliberazione di C.C. n.33 del 01/08/2015, esecutiva, con la quale si provvedeva a confermare per l'anno 2015 l'imposta di sbarco nella misura di € 1,50;

RICHIAMATO l'atto deliberativo consiliare n. 16 del 30.04.2016, esecutivo ai sensi di legge, recante all'oggetto: "Approvazione Regolamento sul contributo di sbarco nelle Isole Tremiti (Ex lege n. 211/2015) mediante adeguamento del vigente regolamento sull'imposta di sbarco";

VISTO il l'art.13, comma 4-bis, del D.L. n.244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19 (G.U. 28/02/2017, n. 49) che recita:
-All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: "27 dicembre 2013, n. 147," sono inserite le seguenti: "e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,".

VISTO l'art.33 della legge 28/12/2015, n.221, in vigore dal 02/02/2016, che testualmente recita:
Al fine di sostenere e finanziare gli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti nonché gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nelle isole minori, il comma 3-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, e' sostituito dal seguente: «3-bis. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori possono istituire, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, in alternativa all'imposta di soggiorno di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore,

utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea o vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l'isola. Il comune che ha sede giuridica in un'isola minore, e nel cui territorio insistono altre isole minori con centri abitati, destina il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell'arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle medesime. Il contributo di sbarco e' riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, che sono responsabili del pagamento del contributo, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, ovvero con le diverse modalità stabilite dal medesimo regolamento comunale, in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento del contributo si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n.296. Il contributo di sbarco non e' dovuto dai soggetti residenti nel comune, dai lavoratori, dagli studenti pendolari, nonché dai componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria nel medesimo comune e che sono parificati ai residenti. I comuni possono prevedere nel regolamento modalità applicative del contributo nonché eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo; possono altresì prevedere un aumento del contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione a determinati periodi di tempo. I comuni possono altresì prevedere un contributo fino ad un massimo di euro 5 in relazione all'accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche regolarmente autorizzate o da altri soggetti individuati dall'amministrazione comunale con apposito avviso pubblico. Il gettito del contributo e' destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori».

DATO ATTO che l’art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”;*

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- *disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

VISTO l’art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998,

n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

VISTO l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno".

VISTO l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) il quale sospende, per il 2016 e il 2017, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e 2017, è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e a decorrere dal 2017 al contributo di sbarco di cui all'articolo 4, comma 3-bis, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

RICHIAMATO altresì l'art. 5, c. 11, D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (Decreto Milleproroghe) (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 in data 30/12/2016), con il quale è stato prorogato al 31 marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2017;

VISTO:

- l'art.33 della legge n.221/2015;
- l'art.13, comma 4-bis, del D.L. n.244 del 30/12/2016, convertito con modificazioni dalla Legge 27 febbraio 2017, n. 19;

VISTO il parere favorevole reso, ai sensi dell'art. 49 1° comma del d.lgs.n. 267/2000 dal responsabile del servizio ragioneria in ordine alla regolarità tecnico- contabile;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'art. 52 del d.lgs.n. 446 del 15.12.1997;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l'art. 42 del TUEL. n. 267/2000;

Visto il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;

1) di approvare, come effettivamente approva, ai sensi dell'art.33 della Legge 28/12/2015 n.221, le modifiche e le integrazioni ai seguenti articoli del vigente Regolamento sul contributo di sbarco, che vengono integralmente riportati nella nuova formulazione:

Art. 3 – Istituzione del contributo

Il contributo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno – Per l'anno 2017 l'importo è determinato in Euro 2,50. Ogni modifica relativa al periodo annuale di vigenza o all'importo del contributo deve essere deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 5 –Esenzioni

Sono esenti dal pagamento del contributo di sbarco i residenti, i lavoratori e studenti pendolari, i bambini fino al compimento del 10° anno di età, nonché i componenti dei nuclei familiari dei soggetti che risultino aver pagato l'imposta municipale propria in questo Comune e che sono parificati ai residenti. Sono altresì esenti dal pagamento del contributo di sbarco i soggetti diversamente abili. – Tali stati e qualità devono essere attestate dai soggetti interessati, anche mediante dichiarazioni sostitutive, presso le biglietterie dei Vettori, come specificati nel precedente art. 2, al momento dell'acquisto del biglietto.

Art. 7 – Modalità di riscossione e riversamento

1. *Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto e con distinta indicazione dello stesso, da parte dei Vettori (Vettori che forniscono collegamenti di linea o Vettori aereonavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso le isole) i quali sono responsabili del pagamento del contributo con diritto di rivalsa sui soggetti passivi.*
2. *I Vettori comunicano al Comune, entro le 24 ore successive, il numero dei passeggeri trasportati soggetti al pagamento del contributo di sbarco, nonchè di quelli esenti ai*

sensi del precedente art. 5 distinti secondo le categorie ivi indicate e secondo le modalità e le prescrizioni indicate dall'Ente.

3. *I versamenti nelle casse comunali, secondo le modalità che saranno comunicate dall'Ente, dovranno essere effettuati con cadenza settimanale ogni lunedì* nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre, mentre con cadenza mensile, entro la prima decade del mese successivo, dal 1° novembre al 31 marzo.

2) Di approvare, come effettivamente approva, il regolamento disciplinate il contributo di sbarco costituito da n. 13 articoli, che opportunamente modificato ed integrato, che qui in allegato forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
3) i trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012;
4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n.267/2000.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Resi ai Sensi dell'art. 49 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali

PARERE TECNICO	
Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime parere: **Favorevole** Isole Tremiti, 24-03-2017	**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO** F.to Dott. Michele Minuti

PARERE CONTABILE	
Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **Favorevole** Isole Tremiti, 24-03-2017	**IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA** F.to Dott. Michele Minuti

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto.

Il Commissario Straordinario	Il Segretario Generale
F.to Dott. Sergio Mazzia	F.to Avv. Antonio Coccia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 154 registro pubblicazioni

Il sottoscritto Segretario Generale CERTIFICA che copia della presente deliberazione è stata pubblicata sul sito informatico della Provincia di Foggia – Albo on line – Comune delle Isole Tremiti il 31-03-2017 e vi rimarrà per gg. 15 consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Dalla Residenza Comunale, 31-03-2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Avv. Antonio Coccia

Visto per copia conforme all'originale per uso amministrativo o d'ufficio, gli atti d'ufficio.

Dalla Residenza Municipale, lì……

IL SEGRETARIO GENERALE
Avv. Antonio Coccia